

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che definisce il sistema generale della pianificazione territoriale, individuando in particolare all'articolo 26 gli obiettivi ed i contenuti generali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e all'articolo 27 il relativo procedimento di approvazione;
- la L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e s.m.i;
- la L.R. 25 novembre 2002 n. 30 "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radiotelevisiva ed impianti per la telefonia mobile" che definisce le norme per perseguire la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica, individuando in particolare all'art. 3 sia gli obiettivi ed i contenuti del "Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio Televisiva" che il relativo procedimento di approvazione;
- il D.M. 10 settembre 1998 n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";
- la legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- il D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz. e 300GHz.";
- la Legge 18 maggio 1989, n. 183 che all'art. 17, comma 4 stabilisce che i Piani Territoriali devono essere coordinati ai Piani di Bacino Idrografico;
- il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.

267, approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei bacini regionali romagnoli n. 2/2 del 28 settembre 1999 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 1840 del 12 ottobre 1999;

- il "Piano stralcio per il rischio idrogeologico" approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 17 marzo 2003;
- il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione regionale;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Forlì-Cesena i cui approfondimenti del PTPR sono stati approvati con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001;
- l'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione, adottato a norma dell'articolo 16 della L.R. 20/2000 dal Consiglio regionale con deliberazione 4 aprile 2001, n. 173;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126 che detta disposizioni concernenti l'attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico e in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale;
- la direttiva per l'applicazione della L.R. 31 ottobre 2002 n. 30, approvata con deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 2001, n. 197, come modificata con delibera n. 1449/2001, che definisce i criteri e gli indirizzi regionali per la localizzazione dell'emittenza radio e televisiva nel rispetto della tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico;
- la LR 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- il Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 68/1998 e successivamente integrato con deliberazione n. 105/1999 a sua volta modificata e integrata con deliberazione n. 95/2000;
- il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF-DAB-T) approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 249/2002;

- il Piano nazionale di assegnazione per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB) approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 15/2003;

Premesso:

- che il comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 30/2000 stabilisce che il Piano di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva venga approvato con le procedure previste per il procedimento di elaborazione ed approvazione del PTCP;
- che tali procedure sono disposte dalla L.R. 20/2000 che, all'art. 27, disciplina il procedimento di approvazione del PTCP e, al comma 1, dispone che la medesima procedura venga applicata altresì ai piani settoriali provinciali con valenza territoriale per i quali la legge non detta una specifica disciplina in materia;
- che lo stesso art. 27 della L.R. 20/2000 prevede per il suddetto procedimento una successione di attività fra loro strettamente integrate, che prendono avvio dalla predisposizione, da parte della Provincia, dei documenti pianificatori denominati "Quadro Conoscitivo", "Documento Preliminare" e "Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale" (VALSAT) e dalla convocazione, da parte della medesima Provincia, della Conferenza di Pianificazione per acquisire, sui medesimi documenti, valutazioni e proposte nonché per ricercare la condivisione degli obiettivi e delle scelte strategiche in essi delineati;
- che con deliberazione n. 50480 del 10 luglio 2003 la Giunta Provinciale di Forlì-Cesena ha assunto il Documento Preliminare del Piano Provinciale di localizzazione dell'emittenza Radiotelevisiva;
- che, in data 18 settembre 2003, il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena con proprio atto n. 62151 del 4 settembre 2003 ha indetto la Conferenza di Pianificazione prevista dagli artt. 14 e 27 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i, chiamando a parteciparvi la Regione, le Province contermini, i Comuni, le Comunità Montane, gli Enti di Gestione delle aree naturali protette interessati e il Ministero delle Comunicazioni;
- che la Provincia di Forlì-Cesena ha avviato i lavori della Conferenza di Pianificazione con la seduta del 18 settembre 2003;
- che nella seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione tenutasi in data 4 dicembre 2003 la Provincia di Forlì-Cesena ha acquisito le valutazioni e le proposte da

parte dei soggetti partecipanti, comprese anche le valutazioni della Regione Emilia-Romagna come risulta nel verbale trasmesso con nota prot. n. 26414 del 5 aprile 2004;

Premesso inoltre:

- che, a seguito degli esiti della Conferenza di Pianificazione, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della L.R. n. 20/2000, la Provincia di Forlì-Cesena con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32921/2004 ha adottato il Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio Televisiva, costituito dagli elaborati sottoriportati:
 - a. Norme Tecniche di Attuazione e relativi appendici A,B,C;
 - b. Tav.1 - Carta di sintesi dei vincoli edilizio-urbanistici e territoriali discendenti dalla LR 30/00 - scala 1:80.000;
 - c. Tav.2 - Carta di sintesi dei divieti contenuti nel PTCP - scala 1:80.000;
 - d. Tav.3 - Carta delle prescrizioni paesaggistico-ambientali e dei siti idonei per l'emittenza radiotelevisiva - scala 1:25.000;
 - e. Relazione Illustrativa, Quadro Conoscitivo e Valsat;
 - f. Catasto degli impianti su supporto informatico;

Considerato:

- che il Piano di localizzazione dell'emittenza radio televisiva è un Piano di settore finalizzato, in particolare, a:
 - definire le condizioni di permanenza nel territorio degli attuali impianti di trasmissione;
 - inquadrare i siti previsti dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
 - evidenziare i siti da delocalizzare e/o modificare sulla base dell'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici svolti da Arpa, e/o sulla base dei vincoli territoriali, ambientali e paesaggistici previsti dalla L.R. n. 30/2000 e meglio specificati dalla direttiva per l'applicazione della LR n. 30/2000 approvata con Delibera di Giunta regionale 20 febbraio 2001 n. 197, dal PTCP vigente e dal D.Lgs. n. 490/1999;
- che inoltre detto Piano fornisce agli strumenti di pianificazione comunale le linee di indirizzo per la razionalizzazione territoriale dell'emittenza radiotelevisiva e delle conseguenti attività autorizzative, compatibilmente alle tutele ambientali, urbanistiche e della salute umana;

Dato atto:

- che la Provincia di Forlì-Cesena con nota prot. n. 44463 del 14 giugno 2004 ha trasmesso, per la formulazione delle eventuali riserve di cui all'art. 27, comma 7 della L.R. 20/2000, gli atti e gli elaborati inerenti la deliberazione del Consiglio Provinciale n.32921/04 del 27 aprile 2004 alla Giunta Regionale, che li ha ricevuti il 17 giugno 2004;
- che la Regione, in base all'articolo 27, comma 7 della L.R. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del PLERT rispetto al PTR e agli altri strumenti di programmazione e pianificazione regionale, formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento degli atti adottati;
- che il PLERT adottato è stato depositato per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nei termini e secondo le modalità precisate all'art. 27, comma 5 della L.R. 20/2000;
- che di tale deposito è stata data comunicazione mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.80 del 23 giugno 2004;

Dato atto inoltre:

- che la Giunta regionale, al fine di assicurare uno stabile coordinamento tra le Direzioni Generali, con delibera n. 20 del 16 gennaio 1996, ha approvato la "Costituzione di un Gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale", e con delibera n. 312 del 13 marzo 2001 ha inoltre approvato le modifiche ed integrazioni alla stessa delibera n. 20/1996 per conferire al medesimo Gruppo lo svolgimento delle nuove funzioni previste dalla L.R. 20/2000 e per consentire l'organizzazione dei pareri settoriali, espressi dalle Direzioni Generali, al fine della formulazione delle eventuali riserve regionali previste dal comma 7 dell'Art. 27 della L.R. 20/2000 nell'ambito del procedimento di approvazione del PTCP;
- che, in seguito ad accordi intercorsi tra la Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità e la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, si è ritenuto opportuno sottoporre il PPLER della Provincia di Forlì-Cesena alla valutazione del suddetto Gruppo di lavoro al fine di assicurare che venisse esaminato in maniera integrata e organica da parte dei diversi settori della Regione;

- che la delibera n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce al Responsabile della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità il compito di presiedere e organizzare le attività del Gruppo di lavoro e dispone che le valutazioni delle Direzioni Generali che lo compongono debbano essere espresse attraverso la presentazione di pareri nell'ambito delle apposite riunioni del Gruppo;
- che inoltre la delibera n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce la responsabilità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 13, della L.R. 32/1993, al Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale il quale provvede, tra l'altro, a richiedere la convocazione del Gruppo di lavoro per l'acquisizione delle determinazioni conclusive delle Direzioni Generali contenenti le eventuali riserve sul Piano adottato;
- che i pareri dei Responsabili delle Direzioni Generali coinvolte nel procedimento istruttorio sono stati espressi in sede di incontro del Gruppo di lavoro tenuto il giorno 1 settembre 2004;
- che l'istruttoria per la verifica di conformità degli elaborati adottati dalla Provincia di Forlì-Cesena con delibera n.32921/2004 del 27 aprile 2004 condotta con il Gruppo di lavoro secondo le disposizioni dell'art. 27, comma 7, della L.R. 20/2000, si riferisce alla compatibilità dei contenuti del PLERT con le previsioni del Piano Territoriale Regionale (PTR), integrato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), oltre che con le previsioni degli strumenti di programmazione e pianificazione settoriale e territoriale della Regione, e con le eventuali disposizioni cogenti, non ancora richiamate nei Piani regionali, sui contenuti obbligatori dei PTCP;

Ritenuto che, in base alla richiamata relazione istruttoria e a norma dell'articolo 27, comma 7 della L.R. 20/2000, sia necessario formulare alcune riserve ai contenuti del PLERT adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena così come dettagliatamente esposto nel dispositivo della presente deliberazione;

Vista la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 447 del 24/03/2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto del parere favorevole espresso, dal Direttore Generale all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Ai sensi dell'art.27 della L.R.24 marzo 2000,n. 20;

Su proposta dell'Assessore alla "Agricoltura. Ambiente e sviluppo sostenibile";

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

a. di formulare le riserve al Piano di Localizzazione dell'Emittenza Radio Televisiva della Provincia di Forlì - Cesena adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 32921/2004 del 27 aprile 2004 di seguito riportate, per le motivazioni analiticamente indicate nella Relazione Istruttoria predisposta e sottoscritta dal Gruppo di lavoro, allegata parte integrante alla presente deliberazione, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. Relativamente al punto 2.3 "Condizioni per il rilascio di autorizzazioni su siti esistenti in zone soggette a prescrizioni" si chiede che:

1.1 il PPLER assuma tra i propri riferimenti accanto al PTCP vigente, ed in taluni casi in suo luogo, anche il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dei bacini regionali romagnoli (PAI) vigente, approvato con delibera di Giunta regionale n. 350 del 17 marzo 2003, in considerazione del fatto che tale Piano costituisce lo strumento di pianificazione territoriale che ha l'obiettivo di garantire al territorio un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico;

1.2 il PPELR valuti l'opportunità di inserire tra le aree di inidoneità alla localizzazione gli abitati dichiarati da consolidare ex L. 445/1908 con perimetrazione formata ai sensi dell'art. 29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale e approvata con delibera regionale e le aree perimetrate ai sensi della L. 267/1998, contenute nei relativi Piani straordinari e recepite nel PAI (art. 12 bis delle relative Norme), al fine di dare attuazione alle norme d'uso vigenti per tali aree nonché di escludere la localizzazione di impianti in zone in cui la presenza di dissesti in atto rende pregiudizievole la permanenza degli impianti stessi.

1.3 il PPLER svolga lo "studio di incidenza" previsto dai DPR n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003 e dall'art. 5 della L.R.14 aprile 2004 n. 7 circa la localizzazione degli impianti previsti e gli effetti conseguenti alle attività svolte in relazione alla presenza di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione

Speciale (Rete Natura 2000) di cui alle delibere della Giunta regionale n. 1242/02 e n. 1816/03.

2. Relativamente al punto 3.1.1. lett. b) della Relazione Illustrativa "Vincoli PTCP" fa riferimento alla possibilità di localizzare nuovi impianti all'interno del "Sistema Forestale e Boschivo" in considerazione del fatto che la norma ammette il passaggio di dotazioni territoriali più impattanti.

Si ritiene che la motivazione citata dalla Provincia al Punto 3.1.1 della Relazione Illustrativa non sia condivisibile in quanto non consentito dal PTCP vigente.

3. Con riferimento al punto 5 della relazione Illustrativa e al Titolo 3 della Normativa si chiede:

3.1 di illustrare le motivazioni che portano all'individuazione di 14 siti definiti di progetto, specificando quali sono già presenti e quali di nuova localizzazione;

3.2 di prescrivere per il sito di Cesena-Montecavallo, ove è stato rilevato il superamento del valore limite, che dovrà essere sospeso e non potrà essere utilizzato sino a quando non sarà realizzato il piano di risanamento se necessario;

3.3 che per le nuove localizzazioni siano predisposte delle schede di inquadramento territoriale e urbanistico in scala 1:5000 come quelle già presenti nell'allegato F Catasto degli impianti su supporto informatico;

4. Con riferimento all'allegato C della normativa si richiede di escludere dall'elenco i siti di Bertinoro-Rocca e Bertinoro-Montemaggio.

5. Con riferimento al Titolo 5 della Normativa si chiede:

5.1 che all'art. 5.2 comma 4. le parole "il divieto di permanenza assoluta di persone" sia sostituito con "divieto di accesso ai non addetti ai lavori";

5.2 che l'art 5.3 "Validità ed efficacia del Piano" sia indicato come Titolo specifico;

6. Con riferimento agli elaborati costitutivi del Piano si chiede:

6.1 di adeguare la scala della tavola 1 e tavola 2 ai formati stabiliti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 2003 n. 484;

6.2 relativamente alle tavole 3 l'adeguamento della legenda alla normativa di Piano.

- b. di richiedere alla Provincia di Forlì-Cesena di adeguare gli elaborati del Piano adottato alle riserve di cui al precedente punto a) esprimendosi comunque con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della LR 20/2000;
- c. di invitare la Provincia di Forlì-Cesena a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati del Piano controdedotto e una cartografia che evidenzi le eventuali variazioni introdotte al Piano dalle riserve e in accoglimento delle osservazioni e delle proposte avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati ai sensi dell'art. 27, comma 6, della L.R. 20/2000.

- - -

ALLEGATO

ISTRUTTORIA PER LA FORMULAZIONE DELLE RISERVE AL PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE DELL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 32921/2004 DEL 27/04/2004.

La presente istruttoria, nell'ambito delle procedure disposte dall'art. 27 della L.R. 20/2000 è volta a corrispondere alle disposizioni inerenti il comma 7, relative all'adempimento di formulazione di eventuali riserve da parte della Regione ai contenuti del Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radiotelevisiva (PPLER) della Provincia di Forlì-Cesena, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.32921/2004 del 27 aprile 2004, riportati negli elaborati di seguito indicati:

- a. Norme Tecniche di Attuazione e relativi appendici A,B,C;
- b. Tav.1 - Carta di sintesi dei vincoli edilizio-urbanistici e territoriali discendenti dalla LR 30/00 - scala 1:80.000;
- c. Tav.2 - Carta di sintesi dei divieti contenuti nel PTCP - scala 1:80.000;

- d. Tav.3 - Carta delle prescrizioni paesaggistico-ambientali e dei siti idonei per l'emittenza radiotelevisiva - scala 1:25.000;
- e. Relazione Illustrativa, Quadro Conoscitivo e Valsat;
- f. Catasto degli impianti su supporto informatico;

Il PPLER della Provincia di Forlì-Cesena è pervenuto all'Amministrazione regionale il 17 giugno 2004 ed è stato valutato secondo le indicazioni della delibera della Giunta Regionale n. 312 del 13 marzo 2001 che modifica ed integra la delibera della Giunta regionale n. 20 del 16 gennaio 1996, concernente la costituzione di un Gruppo di lavoro permanente avente come finalità l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale.

Fanno parte del Gruppo di lavoro, come stabilito dalla citata delibera n. 312 del 13 marzo 2001, i Responsabili delle Direzioni Generali Programmazione territoriale e sistemi di mobilità, Agricoltura, Ambiente e difesa del suolo e della costa, Cultura, formazione e lavoro, Attività produttive commercio e turismo, Sanità e politiche sociali, Organizzazione, sistemi informativi e telematica.

La stessa delibera individua inoltre nel Direttore Generale alla Programmazione territoriale e sistemi di mobilità il dirigente incaricato a sovrintendere alle attività del Gruppo di lavoro il quale, in qualità di responsabile, stabilisce i termini di conclusione dei preventivi esami, convoca e presiede il Gruppo stesso.

Il Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale assume la responsabilità del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 11 della L.R. 32/93.

In seguito ad accordi intercorsi, il Direttore della Direzione Generale Programmazione territoriale e sistemi di mobilità e il Direttore della Direzione Generale Ambiente e difesa del suolo e della costa, hanno convenuto di sottoporre il PPLER della Provincia di Forlì-Cesena all'esame dei componenti del citato Gruppo di lavoro al fine di assicurare una valutazione integrata e organica del medesimo PPLER da parte dei diversi settori della Regione.

I pareri dei Responsabili delle Direzioni Generali sono stati quindi espressi nelle riunioni del Gruppo di lavoro tenutesi in data 1 settembre 2004 mentre nella riunione del Gruppo di lavoro convocata in data 8 settembre 2004 è stata condivisa e assunta dai componenti il Gruppo, la presente istruttoria tecnica contenente le motivate riserve al Piano Provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva della provincia di Forlì-Cesena. Nel corso della discussione della riunione tenutasi l'8 Settembre, è inoltre emersa la necessità di un confronto con la Provincia di

Forlì-Cesena al fine di chiarire alcuni punti che apparivano contraddittori nel testo.

Conseguentemente, sulla base delle valutazioni e dei pareri espressi dalle Direzioni Generali coinvolte nel Gruppo di lavoro, ai fini della conformità del PPLER della provincia di Forlì-Cesena rispetto al Piano Territoriale Regionale, così come integrato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale ed agli altri strumenti della programmazione e pianificazione regionale, sia rispetto al quadro normativo vigente, si formulano le seguenti considerazioni:

1. ai sensi dell'art. 27, comma 7, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, si sollevano le seguenti riserve per le motivazioni volta a volta indicate:

Con riferimento all'art 2.3 "Condizioni per il rilascio di autorizzazioni su siti esistenti in zone soggette a prescrizioni" dell'elaborato normativa si chiede che:

- il PPLER assuma tra i propri riferimenti accanto al PTCP vigente, ed in taluni casi in suo luogo, anche il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dei bacini regionali romagnoli (PAI) vigente, approvato con delibera di Giunta regionale n. 350 del 17 marzo 2003, in considerazione del fatto che tale Piano costituisce lo strumento di pianificazione territoriale che ha l'obiettivo di garantire al territorio un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico.

Motivazione

Alla luce della completezza e della complessità del quadro pianificatorio territoriale vigente e delle relative tutele disposte, si rende necessario che il Piano in oggetto assuma a riferimento il PAI vigente.

Va tenuto infatti presente che il PAI ha l'obiettivo di garantire al territorio un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, mediante la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico, la costituzione di vincoli, prescrizioni, incentivi e destinazioni d'uso del suolo, l'adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali, l'individuazione degli interventi necessari ed il monitoraggio dello stato dei dissesti.

Si rileva, in tale contesto, che il Piano non valuta l'opportunità di escludere la localizzazione di impianti in zone con dissesti in atto o soggette a elevata probabilità di inondazione con riferimento al Piano stralcio per il rischio idrogeologico dei Bacini regionali romagnoli (artt. 3, 4 e 12 della Normativa tecnica),

Risulta infine opportuno chiarire come la scelta di Piano di non ammissibilità di nuove installazioni nelle aree art. 18 (alvei), affermata alla lett. b) del paragrafo 3.1.1 della Relazione illustrativa, non trovi riscontro nella Normativa.

- il PPLER valuti l'opportunità di definire come aree di inidoneità alla localizzazione gli abitati dichiarati da consolidare ex L. 445/1908 con perimetrazione formata ai sensi dell'art. 29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale e approvata con delibera regionale e le aree perimetrate ai sensi della L. 267/1998, contenute nei relativi Piani straordinari e recepite nel PAI (art. 12 bis delle relative Norme), al fine di dare attuazione alle norme d'uso vigenti per tali aree nonché di escludere la localizzazione di impianti in zone in cui la presenza di dissesti in atto rende pregiudizievole la permanenza degli impianti stessi.

Motivazione

L'esame del Piano ha messo in evidenza che tra le aree di inidoneità non sono annoverati gli abitati dichiarati da consolidare ex L. 445/08 con perimetrazione approvata, le perimetrazioni formate ai sensi della L. 267/1998, peraltro già recepite nel PAI. Tali perimetrazioni sono fondate sulla individuazione puntuale di elementi di criticità territoriale.

Fermo restando che la cosa non risulta influente ai fini della tutela della salute dei cittadini, emerge tuttavia la necessità di applicare le normative di settore vigenti circa le attività ammesse, nonché l'importanza di considerare la localizzazione degli impianti anche in funzione della possibile loro precarietà indotta da fattori di rischio, che porterebbe al pregiudizio della efficienza complessiva della rete, con perdita di risorse pubbliche e peggioramento del servizio all'utenza.

- il PPLER svolga lo "studio di incidenza" previsto dai DPR n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003 e dall'art. 5 della L.R.14 aprile 2004 n. 7 circa la localizzazione degli impianti previsti e gli effetti conseguenti alle attività svolte in relazione alla presenza di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (Rete Natura 2000) di cui alle delibere della Giunta regionale n. 1242/02 e n. 1816/03.

Motivazione

Dall'esame del PLERT si rileva la mancanza dello "studio di incidenza" previsto dai DPR n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003 e dall'art. 5 della L.R.14 aprile 2004

n. 7 circa la localizzazione degli impianti previsti e gli effetti conseguenti alle attività svolte in relazione alla presenza di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (Rete Natura 2000).

Risulta pertanto necessario che la Provincia compia una verifica n. 1242/02 e n. 1816/03, relativamente alla coincidenza o all'interessamento delle localizzazioni degli impianti con tali siti e svolga il necessario "studio di incidenza". Si rileva in particolare la prevista localizzazione di due nuovi impianti nei Comuni di Modigliana e Castrocaro all'interno del Sito di Importanza Comunitaria IT4080007 Pietra Mora - Cepearano - Rio Cozzi rispetto ai quali si rende opportuna l'analisi di localizzazioni alternative, da esplicitarsi all'interno del sopracitato "studio di incidenza" del Piano.

Con riferimento all'art.4.2 dell'elaborato Normativa e al punto 3.1.1. lett. b) della Relazione Illustrativa "Vincoli PTCP":

- si chiede di escludere la possibilità di localizzare nuovi impianti di emittenza radio televisiva all'interno del "Sistema Forestale e Boschivo.

Motivazione

Possibilità non consentita dal PTCP vigente.

Con riferimento al punto 5 della relazione Illustrativa e al Titolo 3 della Normativa:

- si richiede di illustrare le motivazioni che portano all'individuazione di 14 siti definiti di progetto, specificando quali sono già presenti e quali di nuova localizzazione;

Motivazione

La normativa non da conto della specificità dei siti così definiti.

- Si richiede per il sito di Cesena-Montecavallo, per il quale è stato rilevato il superamento del valore limite, che dovrà essere sospeso e non potrà essere utilizzato sino a quando non sarà realizzato il piano di risanamento se necessario:

Motivazione

Il Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio Televisiva ha come prima finalità quella di garantire la salvaguardia della salute dei cittadini.

- si chiede che per le nuove localizzazioni siano predisposte delle schede di inquadramento territoriale e urbanistico in scala 1:5000 come quelle già presenti nell'allegato F Catasto degli impianti su supporto informatico;

Motivazione

Al fine una maggiore trasparenza sulla lettura delle caratteristiche di contesto ed una puntuale localizzazione dei nuovi siti individuati.

Con riferimento all'allegato C della normativa:

- Si richiede di escludere dall'elenco i siti di Bertinoro-Rocca e Bertinoro-Montemaggio.

Motivazione

L'allegato C. caratterizza i siti di potenziale interesse per cui non può ricomprendere i siti di cui è stata dichiarata la criticità nella Relazione Illustrativa.

Con riferimento al Titolo 5 della Normativa:

- si richiede che all'art. 5.2 comma 4.le parole "il divieto permanenza assoluta di persone" sia sostituito con "divieto di accesso ai non addetti ai lavori";

Motivazione

Al fine di garantire l'accesso per la gestione e manutenzione dell'impianto.

- Si richiede che l'art. 5.3 "Validità ed efficacia del Piano" sia indicato come Titolo specifico;

Motivazione

L'argomento non rientra fra gli adempimenti dei Comuni.

Con riferimento agli elaborati costitutivi del Piano:

- si richiede di adeguare la scala della tavola 1 e tavola 2 ai formati stabiliti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 28 maggio 2003 n. 484;

Motivazione

Diffformità alle disposizioni generali per l'elaborazione della cartografia dei piani.

- si richiede che alle tavole 3 sia adeguata la legenda e la simbologia alla normativa di Piano;

Motivazione

Al fine di rendere maggiormente coerente la cartografia al frasario del Piano.

1. l'Amministrazione provinciale dovrà fornire, in sede di controdeduzioni, una stesura organica degli elaborati controdedotti ed una cartografia che evidenzi le variazioni al PTCP introdotte in accoglimento delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui al comma 6° dell'art. 27 della L.R. 20/2000;
2. si dà atto che i verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro, unitamente alle valutazioni e i pareri trasmessi dalle Direzioni Generali coinvolte nel medesimo Gruppo, sono depositati, unitamente alla presente relazione, presso il Servizio Programmazione Territoriale della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità.

- - - - -